

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale*

Dalla data di istituzione, nel 1848, di una cattedra con la denominazione di ‘Diritto costituzionale e internazionale’, nella Facoltà genovese si sono alternati, fino agli anni Trenta del XX secolo, solo cinque docenti di Diritto costituzionale.

Ha iniziato Ludovico Casanova, che ha tenuto l’insegnamento dal 1848 al 1853: egli è stato il primo commentatore dello Statuto albertino (1850/1851), l’autore di importanti corsi di lezioni sia di diritto costituzionale che di diritto internazionale e l’estensore di una nutrita serie di allegazioni legali. La sua vicenda è anche legata alla battaglia delle più avanzate frange del liberalismo risorgimentale in difesa del testo costituzionale e dei principi di libertà <sup>1</sup>.

Il secondo è Vito D’Ondes Reggio, un esule politico siciliano, che è stato anche deputato, e ha insegnato dal 1853 al 1866: egli è autore di una vasta produzione scientifica che spazia da discorsi relativi ad iniziative politiche a studi specifici di diritto costituzionale; ha scritto, inoltre, un romanzo di ambiente siciliano, ed ha tradotto una storia costituzionale d’Inghilterra: significativa è la pubblicazione, nel 1854, del discorso di introduzione al corso genovese di diritto costituzionale <sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in *Giuristi liguri dell’Ottocento*, Atti del Convegno organizzato dall’Accademia ligure di scienze e lettere in collaborazione con l’Accademia delle scienze di Torino e l’Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, Genova, 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova 2001 (Collana di studi e ricerche dell’Accademia ligure di scienze e lettere, XXI) pp. 126-140.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova*, in *Genova 1848-1849: la tematica locale come problema europeo*, Genova 9 ottobre 1999 (« Atti della Società Ligure di Storia patria », n.s., XLI/II, 2001), pp. 1193-216.

<sup>2</sup> F. MALGERI, *D’Ondes Reggio Vito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, Roma 1992, p. 87; G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, *Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Autonomie locali. Amministrazione e costituzione*, pp. 115-116 con bibliografia: « ... Proprio in nome della tradizione autonomistica siciliana, che egli vide sprezzata nella precipitosa procedura plebiscitaria, Vito D’Ondes si rifiutò di far parte del Consiglio straordinario di Stato nominato dal prodittatore Mordini ... Negli anni seguenti Vito D’Ondes intervenne nello scontro politico-parlamentare, accesi sulla questione dell’ordinamento

Il terzo docente è Fabio Accame, dal 1867 al 1871, con il quale la cattedra assume la denominazione di diritto costituzionale e amministrativo, ed in quest'ultimo ramo si svolge pressoché totalmente la sua produzione scientifica con opere in tema di diritto comunale e di tasse di registro<sup>3</sup>.

Il quarto professore è Giovanni Maurizio che, secondo gli *Annuari* dell'ateneo genovese, dal 1854 è dottore collegiato presso la Facoltà giuridica, divenendo poi, dal 1864, dottore aggregato; dal 1871/72 è professore incaricato di Diritto amministrativo e costituzionale; dal 1872/73 è professore straordinario di Diritto amministrativo e costituzionale sino al 1891/92. Nel 1892/93 diventa professore ordinario di Diritto costituzionale e rimane professore incaricato di Diritto amministrativo. Egli sarà il primo professore chiamato a coprire lo sdoppiamento, nel 1876/77, della cattedra di Diritto costituzionale da quella di Diritto amministrativo. Giovanni Maurizio è il docente del quale ci sono pervenuti gli appunti delle Lezioni di cui dirò più avanti e ricorderò anche la sua collaborazione e condirezione della «Gazzetta dei Tribunali» tra il 1848 e il 1872.

Si può, infine, ricordare, come quinto docente, Giacomo Grasso, che ha professato dal 1894 al 1930 e che ha pubblicazioni divise tra il diritto costituzionale e quello internazionale<sup>4</sup>; è stato direttore dal 1886 al 1888, succedendo a Vittorio Wautrain Cavagnari, del «Monitore delle leggi», «pubblicazione scientifica e popolare» con uscita settimanale; nel 1889 è stato

---

amministrativo da dare al Paese, contro la scelta dell'uniformità legislativa e amministrativa e a favore delle autonomie locali, del decentramento ... e d'una forma di Stato regionista, che poteva, a suo avviso, invocare le tradizioni nazionali italiane, il modello amministrativo anglosassone, i progetti regionalisti minghettiani e quegli stessi scrittori francesi favorevoli alle libertà amministrative da Tocqueville a Bastiat, Laboulaye, Elias Regnault, Richard, Odilon Barrot, Chevalier ...»; C. GHISALBERTI, *L.A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e costituzione nel Risorgimento*, pp. 244-245, ricorda che ai postulati separatisti tra Stato e Chiesa «parevano richiamarsi più o meno coerentemente quasi tutti i costituzionalisti del tempo; unica eccezione di un certo livello era rappresentata da Vito D'Ondes Reggio che si teneva legato ad una interpretazione più dichiaratamente chiesastica ...».

<sup>3</sup> R. ABBONDANZA, *Accame Fabio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 66; G. CIANFEROTTI, *Storia* cit., pp. 310-311.

<sup>4</sup> Ricordiamo, tra le più significative, *Frammenti riguardanti la costituzione di una lega contro il Turco del 1481*, Genova 1880; *Principi di diritto internazionale pubblico e privato*, Firenze 1899 (a p. 19 ricorda che Casanova «dettò nell'Università di Genova lezioni calde d'amor patrio sul diritto internazionale ...»); *La Costituzione degli Stati Uniti dell'America settentrionale*, Firenze 1894; *De l'interdiction des ports d'un état aux navires étrangères pour motifs sanitaires*, Paris 1895; *Presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra lo Stato e il cittadino*, Genova 1898.

nel comitato dei fondatori di «Temi genovese»; Grasso ha diretto, nel 1889, il «Monitore della legislazione», rivista che si pubblicava tre volte al mese «contenente le leggi e i decreti del Regno con richiami, consulti gratuiti, annunci bibliografici, altre notizie di indole legale»<sup>5</sup>.

Sono figure la cui personalità scientifica è ancora da indagare anche in una prospettiva scientifica allargata a tutto il diritto pubblico – si tratta, infatti, di docenti che hanno volta a volta insegnato anche il diritto internazionale e il diritto amministrativo –, ma soprattutto occorrerà inquadrarli in una visione attenta alla attività professionale e pratica che accompagna ognuna di queste biografie. È quest'ultimo, infatti, un aspetto fondamentale nel percorso di comprensione di queste figure di giuristi e dei condizionamenti ambientali di cui sono oggetto.

La tipicità dei docenti della Facoltà giuridica genovese sta proprio nel loro essere insieme avvocati e professori. Giovanni Maurizio è, ad esempio, condirettore proprio della «Gazzetta dei Tribunali» presentata come una «raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto e cronaca del Parlamento», come recita la denominazione completa. La rivista vede la luce a Genova nel 1848 ed ha tra i suoi collaboratori, oltre ad alcuni illustri docenti liguri, come Stefano Castagnola<sup>6</sup>, anche giuristi del calibro di Pasquale Stanislao Mancini e Carl Joseph Anton Mittermaier. Fabio Accame, uno dei docenti di diritto costituzionale sopra citati, è, insieme a Francesco Berlingieri e Paolo Bensa, tra i collaboratori della «Giurisprudenza commerciale italiana», raccolta ed illustrata a cura di una Società di avvocati diretta dall'avv. Antonio Caveri, altro illustre docente e rettore dell'Ateneo ligure. Giacomo Grasso risulta, come si è detto prima, dal 1886 direttore del 'Monitore delle leggi, 'pubblicazione scientifica e popolare' fondata nel 1885 da Vittorio Wautrain Cavagnari e che, nel 1889, cessa le pubblicazioni per far posto alla rivista giuridica ligure più famosa cioè 'Temi genovese', «raccolta di giurisprudenza in materia civile, commerciale, amministrativa, finanziaria e penale. Collezione ordinata della giurisprudenza della Corte d'appello di Genova. Repertorio completo della giurisprudenza commerciale italiana». Questo è quanto recita il sottotitolo, a porre in evidenza il

---

<sup>5</sup> *Periodici giuridici italiani. Repertorio*, a cura di C. MANSUINO (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 43), Milano 1994, pp. 197, 277

<sup>6</sup> Sul quale v. B. MONTALE, *Stefano Castagnola (1825-1891): dall'impegno politico alla cattedra universitaria*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 213-226.

rilievo di una giurisprudenza locale che, in campo commerciale e marittimo, tende a porsi come principale punto di riferimento per tutto il paese.

Un esempio significativo, quasi concettualmente paradossale ma assolutamente allineato con le specificità ambientali, è l'intitolazione della cronaca della prima lezione del corso di diritto costituzionale di Ludovico Casanova pubblicata dalla «Gazzetta dei Tribunali» e formalizzata nel modo seguente: «La prima lezione dell'*Avv. Casanova*» (il corsivo è mio)<sup>7</sup>.

Lo stesso Ludovico Casanova, – lo ricorda Sinisi<sup>8</sup> –, è stato tra i promotori della raccolta di sentenze del Senato di Genova<sup>9</sup> e, nel suo insegnamento permane un fondamentale legame tra dottrina, insegnamento e pratica<sup>10</sup>.

Tornando alla figura di Giovanni Maurizio, e ribadendo che egli professò il Diritto costituzionale dal 1871 al 1893 insieme al Diritto amministrativo, fino a quando, cioè, quest'ultima disciplina non si autonomizza come cattedra dopo il 1876, è significativo, ancora nella linea di una notevole simbiosi fra Ateneo e vita forense, che nel necrologio pubblicato su «Temi genovese» del 1894 non si faccia alcuna menzione della attività scientifica e si faccia risaltarne la fama per la attività di avvocato:

«... Il Prof. Maurizio si occupò di preferenza della parte penale delle discipline giuridiche, quantunque il suo potente e versatile ingegno non rifuggisse dallo entrare a combattere con vigoria ed efficacia anche nel campo del diritto civile. In breve conquistossi in Genova la fama e il posto di primo avvocato penalista, fama e posto che sempre conservò durante la sua lunga carriera ... Egli pure, come gli altri nostri maestri, esercitò nobilmente con disinteresse la professione di avvocato, ritenendola, qual dev'essere, un vero sacerdozio ... »<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> M. BENZA, *La prima lezione dell'Avv. Casanova, Professore di Diritto Costituzionale e Internazionale*, in «Gazzetta dei Tribunali», I (1849), pp. 429-432.

<sup>8</sup> L. SINISI, *Niccolò Gervasoni (1794-1873), avvocato, arretiste e magistrato, fra Restaurazione e Unità*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento cit.*, p. 28.

<sup>9</sup> *Giurisprudenza dell'Ecc.mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale compilata dagli Avvocati Francesco Magioncalda, Luigi Casanova, Niccolò Gervasoni*, Genova 1826 e sgg. Si veda L. SINISI, *Les origines du Royal Sénat de Gènes (1814-1815)*, in *Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 105-124; V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova 1981.

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria cit.*

<sup>11</sup> G. RISSETTI, *Avv. Comm. Giovanni Maurizio. Professore di Diritto Amministrativo e Costituzionale nella R. Università di Genova*, in «Temi genovese», VI (1894), p. 352.

Di Maurizio non conoscevamo significativi contributi scientifici prima che la Facoltà giuridica genovese acquisisse due volumi di appunti delle sue lezioni di Diritto costituzionale e, solo in piccola parte, di Diritto amministrativo. Di tali testi posso illustrare i risultati dei primi approfondimenti da me compiuti.

Si tratta di due manoscritti, il primo composto di centodiciannove fogli, senza nessuna sottoscrizione o indicazione di appartenenza coeva<sup>12</sup>. Sul dorso due piccole pezzi di cartone incollati indicano, in caratteri dorati, rispettivamente: *Diritto costituzionale e amministrativo* e *Prof. Maurizio*. I primi settantacinque fogli riportano gli appunti del corso di Diritto costituzionale e i rimanenti quarantaquattro quelli di Diritto amministrativo: in entrambi i corsi gli appunti appaiono incompleti. La data di compilazione è sicuramente successiva all'anno 1871/72 nel quale Maurizio professò per la prima volta sia il Diritto costituzionale che il Diritto amministrativo: il termine finale non è comunque successivo all'anno 1892/93, l'ultimo di docenza di Maurizio, anche se all'interno del testo la data più avanzata è quella della legge 31 marzo 1877 – chi scrive la chiama la ‘nuova legge’ – sui conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria: sono spesso citati il Codice civile del 1865 e la legge di unificazione amministrativa 20 marzo 1865. È anche ricordata una osservazione del Professor Brusa, che è stato il curatore dell'ultima edizione dell'opera costituzionalistica di Casanova nel 1876<sup>13</sup>. La presenza delle frequenti citazioni del Casanova – la cui lezione non sembra, quindi, molto lontana nel tempo –, e il raffronto con il secondo manoscritto del 1885/86, di cui dirò fra breve, fa pensare alla fine anni '70 come data più probabile di compilazione degli appunti.

Lo schema di riferimento per la didattica è quello dello Statuto albertino, come si può vedere dall'indice<sup>14</sup>, ma mentre la parte amministrativa appare

---

<sup>12</sup> Università degli studi di Genova, Di.Gi.Ta., Sezione di Storia del diritto, Ms. segn. 92.4.2, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo*. Il numero di inventario è accompagnato da un timbro che ricorda la provenienza del volume: "Università di Genova. Istituto giuridico P.E. Bensa. Fondazione N.H. Agostino Poggi".

<sup>13</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo*, cit., c. 43 r.

<sup>14</sup> *Ibidem*, cc. 74 r.-75 r. : DIRITTO COSTITUZIONALE: Introduzione al diritto costituzionale; § 1. Genesi del governo. § 2. Forme pure di governo. - Monarchia - Aristocrazia - Democrazia 3. Governi misti. § 4. Diritto pubblico e sue divisioni. § 5. Diritto Costituzionale. Libro I - Forme di governo. Titolo I - Uno sguardo generale sull'organismo della monarchia costituzionale in Italia - art. 2°. Titolo II - Del re e delle sue attribuzioni nella monarchia costituzionale - 1. Del re in

piattamente manualistica, senza frequenti riferimenti normativi e dottrinali, l'analisi costituzionalistica, come vedremo anche dal secondo manoscritto,

---

genere Sezione I: Delle prerogative riguardanti la dignità reale considerata in sé. § 1. Successioni. Reggenza. - art. 2°. - art. 22. Giuramento del re. - art. 12.16. Della reggenza. - art. 11.12. Reggenza nel caso di minorità. - art. 12.13.14. Determinazione della persona del reggente. - art. 16. Imbecillità del re. - Assenza del re. § 2. Inviolabilità. - art. 4. Inviolabilità del re. § 3. Dotazione della Corona. Lezione II: Prerogative del re riguardo al potere legislativo e alla formazione della legge. § 1. Convocazione, proroga, scioglimento delle Camere. § 2. Iniziativa delle leggi. § 3. Sanzione della legge. § 4. Promulgazione delle leggi. § 5. Pubblicazioni delle leggi. § 6. Interpretazione delle leggi. Lezione III: Prerogative del re sotto il rapporto del potere esecutivo. Parte I Del re in quanto governa § 1. Della massima: le roi regne et ne gouverne pas § 2. Il re comanda tutte le forze di terra e di mare. § 3. Il re dichiara la guerra. § 4. Il re fa i trattati di pace, di commercio, d'alleanza ed altri. § 5. Il re nomina a tutte le cariche dello Stato. § 6. Spettano al re i diritti relativi a materia beneficiaria o concernenti le previsioni provenienti dall'estero. Parte II: Del re come capo dell'amministrazione. § 1. Il re fa i regolamenti e i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi. § 2. In quali limiti siano legali i decreti e i regolamenti. § 3. Il re non può sospendere l'osservanza dei decreti e regolamenti o dispensarne. Parte III: Del re nelle sue relazioni col potere giudiziario. § 1. Della grazia. § 2. Dell'amnistia. § 3. Dell'indulto. § 4. Riabilitazione. Titolo III - Del Senato § 1. Del Senato e della sua necessità. § 2. Formazione del Senato. § 3. Attribuzione del Senato. § 4. Prerogative dei Senatori. § 5. Doveri dei Senatori. § 6. Come si perde la dignità senatoriale. Titolo IV - Della Camera dei Deputati § 1. Formazione della Camera dei deputati. Sistema elettorale. § 2. Attribuzione della Camera dei deputati. § 3. Prerogative dei deputati. § 4. Obbligazioni dei deputati. § 5. Modi con cui cessa la qualità di deputato. Libro II - Diritti garantiti dallo Statuto ai cittadini - Titolo I Uguaglianza dei cittadini - I - Uguaglianza dei cittadini - § 1. Quale sia la vera uguaglianza possibile. § 2. Conseguenze dell'uguaglianza civile. Titolo II Della libertà individuale II - § 1. Critica dell'art. 26 dello Statuto. § 2. Stato della nostra legislazione relativamente alla libertà individuale. § 3. Sanzione accordata al principio di libertà individuale. Diritto di resistenza. Titolo III Inviolabilità del domicilio. § 1. Stato della nostra legislazione riguardo all'inviolabilità del domicilio. § 2. Sanzione accordata al principio dell'inviolabilità del domicilio. Titolo IV Diritto di proprietà § 1. Fondamento del diritto di proprietà. § 2. Della vendita dei beni ecclesiastici. § 3. Della proprietà letteraria. § 4. Dell'appropriazione per cause di pubblica utilità.

DIRITTO AMMINISTRATIVO; Introduzione - Libro I: Capo I Come si esplica il potere esecutivo per mezzo dell'amministrazione; Capo II Norme legali dell'amministrazione; Capo III Natura e caratteri dell'autorità amministrativa; Capo IV Contenzioso amministrativo; Capo V Dei conflitti: § 1. Nozioni generali. § 2. Come si promuovono i conflitti. § 3. Da chi si risolve il conflitto. - Appendice alla legge 31 marzo 1877 sui conflitti. Capo VI Principi generali dell'amministrazione; § 1. Destinazione di interessi generali da interessi locali. § 2. Centralità. § 3. Unità. § 4. Gerarchia. § 5. Intervento degli interessi. § 6. Indipendenza. § 7. Divisione del lavoro. Libro II - Organizzazione; Capo I: Divisioni territoriali; § 1. Circoscrizioni generale. § 2. Circoscrizioni speciali. Capo II Sezione I Degli agenti diretti: § 1. Del re. § 2. Dei ministri. - Definizione del ministro. - Il ministro non è un mandatario. - Attribuzioni dei ministri. - Divisione dei dicasteri. - Il consiglio dei ministri. - Responsabilità ministeriale. § 3. Del prefetto. - Idea generale. - Attribuzioni del prefetto. - Garanzia del prefetto. - Dei sottoprefetti. § 4. Del Sindaco - Della duplice qualità nel Sindaco. - Della nomina del Sindaco. -

appare più ricca e colta. È poi abbastanza singolare la presenza di un intervento personale dello studente, in tema di suffragio universale, su cui tornerà più oltre.

Il secondo manoscritto si presenta molto più ordinato del primo e fa parte di una serie di appunti presi alle lezioni della Facoltà giuridica genovese verso la metà degli anni ottanta del secolo XIX dallo studente Emilio Luigi Parodi. Consta di centoquarantaquattro pagine numerate e di sei fogli bianchi: sul dorso compare la scritta, non completamente conservata, *Maurizio - Diritto costituzionale - 1885-1886*<sup>15</sup>. Fino a pagina cinquantaquattro sono ordinatamente segnate le date delle lezioni e gli argomenti in esse trattati: si va dal 17 novembre 1885 con la prima lezione al 20 gennaio 1886 con la diciottesima; la scansione è di tre lezioni settimanali che seguono l'ordine degli articoli dello Statuto albertino. Dopo la diciottesima lezione i giorni non sono più indicati, ma ci si limita all'indicazione dei temi trattati fino ad arrivare alle attribuzioni costituzionali della Camera dei Deputati<sup>16</sup>. A pagina 144 lo studente Parodi pone la parola *Fine* al termine della sua fatica e ci informa sugli sviluppi successivi: «Dato l'esame il 13 luglio 1886 alle ore 8 pom.

---

Norme diverse a riguardo dei Sindaci. - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo. - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.

<sup>15</sup> Università degli studi di Genova, Di.Gi.Ta, Sezione di Storia del diritto, Ms. segnato 92.5.7, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale 1885/1886*.

<sup>16</sup> Diritto costituzionale: Lezione I: Martedì 17 novembre 1885. Lezione II: Mercoledì 18 novembre 1885. Lezione III: Giovedì 19 novembre 1885. Lezione IV: Martedì 24 novembre 1885. Lezione V: Mercoledì 25 novembre 1885. Lezione VI: Martedì 1 dicembre 1885. Lezione VII: Mercoledì 2 dicembre 1885. Lezione VIII: Giovedì 3 dicembre 1885. Lezione IX: Mercoledì 9 dicembre 1885. Lezione X: Giovedì 10 dicembre 1885. Lezione: XI: Martedì 15 dicembre 1885. Lezione XII: Mercoledì 16 dicembre 1885. Lezione XIII: Martedì 12 gennaio 1886. Lezione XIV: Mercoledì 19 gennaio 1886. Lezione XV: Giovedì 14 gennaio 1886. Lezione XVI: Martedì 19 gennaio 1886. Lezione XVII: Mercoledì 20 gennaio 1886. Lezione XVIII: Mercoledì 20 gennaio 1886. Promulgazione delle leggi. Interpretazione delle leggi. Capo III Prerogative del Re come capo del potere esecutivo § 1. Prerogative del Re come capo del Governo. - Atti governamentali che il Re esercita indipendentemente dal Ministro. - Atti governamentali che il Re compie col concorso del Ministro. § 2. Prerogative del Re come capo dell'ordine amministrativo. § 3. Prerogative del Re come capo dell'ordine giudiziario. - Diritto di grazia. - Amnistia. - Dell'indulto. Riabilitazione. Titolo II Capo I Del Senato in genere Capo II Diversi sistemi di formazione del Senato Capo III Sistema statutario per la formazione del Senato Capo IV Attribuzioni che competono al Senato secondo lo Statuto. § 1. Attribuzioni legislative. § 2. Attribuzioni giudiziarie. § 3. Attribuzioni amministrative. Prerogative dei senatori Capo V Doveri dei senatori Capo VI Modi in cui si perde la dignità di senatore Titolo III Della Camera dei Deputati.



Materia d'esame: Stato d'assedio; indulto, grazia, amnistia, riabilitazione. - Commissione esaminatrice: Prof. Maurizio. Prof. Bigliati. Avv. Rossi. Voto riportato 25/30. Emilio Luigi Parodi». I temi delle domande, come si può vedere, non sono di particolare complicazione teorica o mnemonica, ma forse l'ora tarda in cui si svolge l'esame ha invitato la commissione a porre domande semplici. Anche questo elemento, peraltro, conforta alcune riflessioni sulla personalità didattica e scientifica del professor Maurizio. Premetterò che gli esempi che seguono sono riportati dal testo più antico (quello che comprende anche una parte di Diritto amministrativo): tra i due volumi di appunti esistono normali differenze di dettato ma, malgrado qualche anno trascorso, le differenze di opinioni non sembrano significative.

In primo luogo dal punto di vista della cultura generale emergente dal testo di Maurizio si può affermare che si tratta di una normale base scolastica senza le punte di conoscenza di testi antichi e medievali che Casanova mostra di utilizzare meglio. Anche la cultura giuridica specifica non pare elevarsi al di sopra di citazioni della dottrina francese ormai egemone e di qualche scrittore politico come Benjamin Constant. La dottrina italiana è pressoché completamente assente e Maurizio non sembra aver apprezzato la scuola di Romagnosi come ha invece fatto Casanova<sup>17</sup>.

La differenza di esperienze di vita tra i due giuristi – Casanova è stato perseguitato e costretto addirittura a lasciare la sua cattedra in conseguenza delle idee che esprimeva – emerge anche da un significativo dato metodologico e formale. Mentre Casanova, organizzando le sue lezioni di diritto costituzionale in due parti, riserva il primo volume ai diritti individuali e collettivi garantiti, invertendo quindi la scansione dei temi regolati dallo Statuto albertino, Maurizio preferisce essere più pedissequo al testo della carta fondamentale, dando con questo un segnale non solo di adeguamento politico ma anche di scelta ideologica.

Può essere, come dicevo prima, anche un segno di debolezza culturale che emerge da tutto il discorso introduttivo sulle forme di governo, con citazioni assolutamente di maniera. Così parlando di 'monarchia' come forma pura di governo, egli ne esamina i limiti affermando:

«... poniamo che si trovi un ottimo principe, retto saggio (e non neghiamo che se ne possono trovare nella storia come un Enrico IV di Francia, un Leopoldo di Toscana, che tragga

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria* cit.

dal governo assoluto ottimi frutti, ciò avverrà non per la bontà del sistema ma unicamente per l'eccellenza personale del capo ... »<sup>18</sup>; mentre per l'aristocrazia sostiene che « ... E noi troviamo che governi aristocratici hanno fatto cose grandi e belle. Genova, Venezia vissero vita impareggiabile di splendore per ricchezza, commercio, pace interna, gloria universale. Tuttavia anche l'aristocrazia ha i suoi difetti intrinseci: essa come osservò Aristotilele degenera o presto o tardi in uno spirito di casta ... »<sup>19</sup>. L'ideale è quindi un governo misto perché, dice Maurizio: « I pregi dei governi misti sono relativi ai tempi e alle condizioni in cui è nato. In Italia il governo misto fondato dal re Carlo Alberto fu il solo che si salvò a fronte degli altri governi misti che si stabilirono negli altri stati italiani perché fu il solo stabilito in buon tempo ed in propizia occasione, mentre gli altri sorsero troppo tardi e furono concessi dai principi quando essi avevano già perduto ogni morale autorità. Carlo A. seppe preparare il terreno con riforme larghe, opportune e sagge ad evitare in certo qual modo la lotta che così facilmente invade il momento di transizione ... »<sup>20</sup>.

Intendendo, poi, per costituzione « un patto fondamentale in forza del quale il capo dello stato esercita il supremo potere col consenso dei governati », Maurizio afferma che « la nostra costituzione risiede nello statuto dato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 »<sup>21</sup>, e su questa base testuale l'autore innesta il suo metodo di studio che, come quello di Casanova, è strettamente esegetico, pur con qualche apertura alla comparazione:

« Dovendo noi svolgere il diritto costituzionale italiano in tutte le sue parti, passiamo in esame il nostro statuto ricorrendo a quello degli altri stati ogni qual volta sarà necessario ... Le disposizioni dello Statuto italiano abbracciano due diversi ordini di idee; le stabiliscono la forma di governo, le altre i diritti e le garanzie dei cittadini. Noi perciò divideremo il corso di diritto costituzionale in due libri. Primo libro la "forma di governo", secondo libro "diritti e garanzie dei cittadini" »<sup>22</sup>.

La prima citazione delle opinioni del suo maestro Casanova Maurizio la propone in tema di successione e reggenza e in caso di assenza del re, poiché si rileva la mancanza di previsione, nello statuto, di delegati cui il re possa attribuire i suoi poteri<sup>23</sup>: l'inconveniente è abbastanza serio e Casano-

---

<sup>18</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 1 v.

<sup>19</sup> *Ibidem*, c. 3 r.

<sup>20</sup> *Ibidem*, cc. 4 v.-5 r. Nel secondo manoscritto la difesa di questa forma di governo si arricchisce di citazioni di autori come Cicerone, Tacito e soprattutto di Tommaso d'Aquino, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale* cit., c. 9 (v. nota 24).

<sup>21</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 5 v.

<sup>22</sup> *Ibidem*, c. 6 r.

<sup>23</sup> In tema di reggenza della regina madre le lezioni di Casanova (L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale. Lezioni*, II, Firenze 1869, p. 105 e sgg.) ed il manoscritto dello studente

va fa voti perché venga almeno una legge a legittimare queste delegazioni. La causa afferma Maurizio, « risiede in ciò che un re che si senta capace non vuole che un altro faccia per suo diritto la sua parte, quando per poco tempo egli non la possa fare: evidentemente ne nascerebbe un dualismo »<sup>24</sup>.

Un altro tema controverso è il rapporto del re con il potere esecutivo, ed il contrasto è con Pellegrino Rossi, un grande costituzionalista coevo<sup>25</sup>. Maurizio afferma di non trovare persuasivo il ragionamento del Rossi che crede in un potere giudiziario autonomo, mentre egli lo vede difficilmente controllabile e richiama, al proposito, la dottrina francese e dissente da Casanova affermando:

« Il Casanova dice che il potere giudiziario pur essendo il ramo principale del potere esecutivo può essere indipendente dal governo e dal re. Il Casanova non si pronunzia chiaramente: pure sembra accostarsi in ultimo risultato alla opinione del Rossi ... Finalmente ci pare che l'opinione da noi sostenuta sia la più conforme allo statuto italiano che dice all'art. 68 "la giustizia emana dal re ed è amministrata a suo nome dai giudici che egli istituisce". Si osservi anche che lo statuto parla di un 'ordine' giudiziario, non già di un potere »<sup>26</sup>.

---

Parodi (G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale* cit., cc. 25-28) si dilungano sulle vicende dell'utilizzazione di questo istituto nella storia di Casa Savoia, mentre il manoscritto anonimo trascura sostanzialmente questa tematica storica.

<sup>24</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 12 r.

<sup>25</sup> Su Pellegrino Rossi cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Roma-Bari 1991, pp. 21-25.

<sup>26</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c 29 r.-v. : « ... Noi facciamo come è chiaro del potere giudiziario una parte, una ramificazione del potere esecutivo. Ma non tutti i pubblicisti sono d'accordo su questo punto. Alcuni vorrebbero che il potere giudiziario fosse un potere a sé, parallelo al legislativo ed all'esecutivo. Così il Rossi insegna che nel governo costituzionale non basta il volere e l'agire ma è necessario un potere che giudichi, un potere giudiziario. Ma il ragionamento del Rossi non ci persuade. Infatti come si equilibrerà e controllerà questo nuovo potere, affinché esso resti nei suoi limiti e non si imponga agli altri. Se si formasse nella magistratura una consorte d'opposizione agli altri poteri governativi quale decreto e qual legge potrebbe mai avere il suo effetto libero e corrispondente al suo scopo? In Francia colla Carta del 1791 il potere giudiziario era stato elevato alla dignità di potere indipendente, ma ben presto ne sorsero tali inconvenienti che tal sistema dovette abolirsi. Anche il Lorieux è della stessa opinione del Rossi. Il Casanova dice che il potere giudiziario, pur essendo il ramo principale del potere esecutivo, può essere indipendente dal governo e dal re. Il Casanova non si pronunzia chiaramente; pure sembra accostarsi in ultimo risultato alla opinione del Rossi. Ci giova ora notare alcuni pubblicisti che come noi sono d'avviso che l'amministrazione della giustizia non debba formare un potere a sé. Il Sismondi respinge formalmente la teoria che il potere giudiziario sia un potere a sé. L'Hello? sostiene

Un altro contrasto di opinioni emerge in tema di atti sovrani:

«... a noi sembra – dice Maurizio – che senza estendere più oltre il numero degli atti personali del re, come fa il Casanova che considera come tali e lo scioglimento della Camera e la nomina dei senatori, il discorso della corona ecc., quelli da noi citati bastano per poter legittimamente concludere che la massima - le roi regne e ne gouverne pas non è vera; perché il re governa personalmente quando esercita il potere moderatore e quando comanda le forze di terra e di mare, come abbiamo precedentemente dimostrato ... »<sup>27</sup>.

Una citazione di attualità, tra le poche che appaiano nelle sue lezioni, Maurizio la fa parlando del Senato come corte di giustizia. Egli afferma:

«... Il Senato giudica i suoi membri di qualunque specie e qualità sieno i reati ad essi imputati. Erravano perciò coloro che nel processo dell’Ammiraglio Persano pretendevano che esso non dovesse essere giudicato dal Senato per la ragione che il suo reato era contemplato dal Codice della Marina. E giacché ci viene fatto di accennare a questo processo non tralascieremo di osservare che fu atto illegale e inutile l’aver promosso il decreto reale per costituire il Senato in alta corte di giustizia; il Sig. Persano era prima di tutto Senatore e doveva essere giudicato dal Senato come Senato non come Corte »<sup>28</sup>.

Uno dei momenti più interessanti degli appunti delle lezioni del Professor Maurizio attiene al problema del suffragio universale, perché, per l’unica volta nel manoscritto, si palesa come soggetto lo studente raccogliitore degli appunti delle lezioni del docente. Maurizio sostiene il « principio della capacità come base del sistema elettorale ... », e che « i criteri adottati dal nostro legislatore sono l’età, l’istruzione, il censo ». Egli riprende le idee restrittive di Casanova:

«Quei pubblicisti che decidono tutte le questioni politiche col mezzo di formole astratte quali sono la sovranità del popolo, il contratto sociale cadono nelle più strane incongruenze a proposito del diritto elettorale. Essi proclamano il suffragio universale come un diritto assoluto, inalienabile, imprescrittibile ed inerente alla qualità medesima di membro della società; e poi quando vengono a farne l’applicazione cominciano collo spogliare di questo diritto tutte le donne, i minori di età, i condannati a pena criminale, vale a dire più di 3/4 della

---

che l’amministrazione della giustizia deve far parte e dipendere dal potere esecutivo. Il Foucard?, l’autore della suaccennata tripartizione del potere esecutivo, ritiene che se l’autorità giudiziaria fosse un potere a sè parallelo al potere esecutivo, questa avrebbe in esso un rivale cui invano si assegnerebbero confini ... ».

<sup>27</sup> *Ibidem*, c. 61 v.

<sup>28</sup> *Ibidem*. c. 52 v.

società. Questo fatto è la confutazione più evidente del loro sistema. Se il diritto elettorale è un diritto assoluto, se è un diritto inerente alla natura umana, tutti indistintamente ed assolutamente devono essere elettori. Se si pongono all'esercizio di questo diritto assoluto delle condizioni di capacità avremo un diritto elettorale esteso ad un determinato numero più o meno grande di cittadini, ma non avremo più il suffragio universale »<sup>29</sup>.

Ed ecco la nota dell'anonimo studente:

« Le idee qui esposte a proposito del suffragio universale mi sembrano alquanto confuse. Si ammette o non si ammette dal prof. Maurizio e dal prof. Casanova (giacché le loro opinioni sono le stesse) il suffragio universale? Essi pongono a base del diritto elettorale la capacità e dicono che da questa nasce il diritto; dunque essi negano che il diritto di voto sia inerente a tutti i cittadini? Ma perché dunque dicono in seguito che il suffragio universale è vero in teoria? Per noi il suffragio universale è incontestabile in quanto che ogni cittadino, come tale, ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti. L'esercizio soltanto del diritto deve essere ed è necessariamente limitato a quelle persone che sono capaci di esercitarlo; ma il diritto esiste sempre, come esiste il diritto di proprietà per un bambino, quantunque per la sua incapacità non possa esercitarlo. Non bisogna dunque confondere il diritto col suo esercizio. Dopo queste osservazioni diremo anche noi che il suffragio universale è vero in teoria, minore in pratica »<sup>30</sup>.

Non so se lo studente abbia avuto modo di esprimere anche in sede di esame queste sue opinioni dissenzienti, ma, complessivamente, mi sembra un bell'esempio di fruizione critica dell'insegnamento universitario.

Un altro accenno all'attualità, anche questo derivato da Casanova, si ha nel caso di elezione a deputato di un cittadino già arrestato ed inquisito: si applicherà in suo favore l'art. 45 dello Statuto e dopo la sua nomina dovrà essere liberato ed il processo rimanere sospeso? Secondo Maurizio

« L'art. 39 della Costituzione francese decise affermativamente, ed in conformità alla carta francese decise la nostra Camera nella seduta dell'11 dicembre 1848 a proposito dell'avv. Pellegrini, che mentre era in carcere come accusato di delitti politici venne da

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 56 r.-v.: « ... E noi senza darci l'aria di valorosi difensori del popolo, noi sostenitori del sistema della capacità non riusciamo forse col voler allargata quanto più è possibile questa capacità allo stesso scopo cui mirano i sostenitori del suffragio universale quando lo si subordini a delle condizioni di capacità per poterlo attuare? La differenza sta in ciò che per noi il suffragio universale è la meta cui devono tendere gli sforzi del legislatore mentre per i nostri avversari esso è il punto di partenza da cui deve dipendere il sistema elettorale. Concludiamo che il suffragio universale benché fondato in teoria non è peraltro nelle presenti condizioni nostre e di Europa, non è possibile in pratica ... ».

<sup>30</sup> *Ibidem*, cc. 56 v.-57 r.

un collegio elettorale di Genova eletto a deputato. Il prof. Casanova oppugna vivamente questa soluzione della questione con opportune ragioni e fra le altre questa gravissima “uscito di carcere e divenuto inviolabile per la sua nuova qualità di deputato, l'accusato potrà sottrarsi colla fuga alla pena che lo aspetta” »<sup>31</sup>.

Con il secondo libro inizia la trattazione dei *Diritti garantiti dallo Statuto ai cittadini* e sull'uguaglianza, uno dei temi politicamente più delicati ma anche più appassionati per le tensioni sociali che attraversano l'Europa, Maurizio afferma con forza che un trattamento ugualitario diviene ingiusto per le differenze individuali che esistono:

«Ognuno conosce i mezzi che furono tentati per raggiungere siffatto scopo, i sogni del comunismo, le utopie dei socialisti, la dottrina menzognera del diritto al lavoro, ma ognuno conosce a qual disastroso risultato questi sistemi ci condurrebbero se fossero messi in opera, a quali ci hanno condotti appena enunciati. Ci condurrebbero alla distruzione della libertà, della proprietà, della famiglia, alla rovina insomma delle basi su cui poggia l'edificio sociale. A che ci hanno condotto! Sollevarono nelle masse le passioni più turpi e pericolose, in nome dell'evangelio e della fraternità, vollero sbandita la carità pubblica e la privata, divisero i cittadini in due caste nemiche e produssero a Parigi le sanguinose giornate di giugno ... »<sup>32</sup>.

Lo stesso Autore sdrammatizza molto il problema delle discriminazioni religiose, che molto hanno travagliato Casanova (che peraltro ne ha trattato con ben altra dottrina e conoscenza storica) dicendo che dopo le leggi del 1848 «oggi l'uguaglianza esiste anche sotto il punto di vista religioso; notando che l'uguaglianza dei cattolici è costituzionale, quella degli acattolici semplicemente legale»<sup>33</sup>.

Ricorda poi ancora il suo maestro in tema di diritto di resistenza e rileva che

«In Francia come presso di noi le opinioni sono divise. Il prof. Casanova ed il prof. Hello opinano che il cittadino possa attivamente resistere quando sia illegalmente arrestato. E questa, checché se ne dica, è la teoria più vera e più conforme alla giustizia ... La teoria ... è la più legale, la più logica, la più conforme al principio della garanzia costituzionale. In pratica essa dovrà accogliersi, secondo noi, piuttosto a termini di diritto penale e però secondo le circostanze più o meno aggravanti più o meno favorevoli del fatto. Concludiamo col sullodato prof. Casanova che chi resiste, per conto proprio, cioè

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, c. 59 v.-60 r.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 62 r.

<sup>33</sup> *Ibidem*, c. 63 r.

a suo rischio e pericolo e se esso cadesse in errore reputano che l'atto illegale non sfuggerà alle pene che la legge impone ai ribelli »<sup>34</sup>.

Si può concludere dicendo che la lezione di Maurizio è fortemente dipendente da quella di Casanova che, per il prestigio scientifico in Italia e per la grande considerazione professionale e sociale a Genova, propone una figura di maestro e caposcuola. Non siamo in presenza di grandi innovatori dal punto di vista della scienza costituzionalistica e del metodo che, come ho già detto è sostanzialmente limitato alla esegesi testuale, ma nel panorama italiano questi studiosi fanno emergere una pubblicistica legata alla pratica del foro e sensibile ai problemi della libertà e della garanzia dei diritti individuali. Essi si pongono nel solco di una tradizione di economia commerciale che non gradisce barriere doganali, pastoie burocratiche, discriminazioni politiche. È alla grande lezione della pratica forense si uniscono gli ardori mazziniani e risorgimentali che pretendono un impegno personale più ampio. Dalla Facoltà giuridica genovese emerge quindi un costituzionalista diverso, non solo professore e dottrinario ma anche avvocato che studia la giurisprudenza e partecipa attivamente alla vita politica dello stato unitario e che si sta formando.

---

<sup>34</sup> *Ibidem.* c. 65 r.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225



Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo